

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 21/06/2022

**OGGETTO: Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia. Controdeduzione alle osservazioni pervenute ed approvazione della variante ai sensi dell'art. 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i..**

L'anno duemilaventidue, questo giorno ventuno del mese di giugno alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14/06/2022, n.prot.5643 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 11 e assenti n° 1 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	<b>X</b>	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	<b>X</b>	-
Enzo MULE'	<b>X</b>	-
Riccardo CRESCI	<b>X</b>	-
Manuela PACCHINI	<b>X</b>	-
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	<b>X</b>	-
Giuseppe CIARCIA	<b>X</b>	-
Antonio DONNARUMMA	<b>X</b>	-
Stefano PACCHINI	<b>X</b>	-
Lia GALLI	<b>X</b>	-
Valentina VOLTERRANI	<b>X</b>	-
Katiuscia VERDIANI	-	<b>X</b>

E' presente l'Assessore esterno Giada Serino.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

Dichiarata Immediatamente Eseguita

Il Sindaco passa al successivo punto all'ordine del giorno relativo e illustra l'argomento precisando che anche questo è stato esaminato in commissione consiliare. Evidenzia che ci sono n.2 osservazioni, una da parte dell'ufficio e l'altra da parte del fondo che ha acquistato: le osservazioni riguardano le perimetrazioni e, soprattutto quella dell'ufficio, ha specificato in maniera più dettagliata le aree di cessione, dove devono essere realizzati i parcheggi, le quantità e soprattutto i moduli dove poi verranno spostati gli ambulatori medici, togliendoli dalla parte più scomoda del paese e dotando quella zona di altri servizi.

Il capogruppo Giuseppe Ciarcia interviene per ribadire quanto detto già ieri in commissione e che fu detto in sede di adozione, il suo gruppo si asterrà, anche se comprende l'attività dell'amministrazione per far sì che la lottizzazione possa concludersi e che i proprietari non siano così penalizzati. Tuttavia, non concorda con le scelte della realizzazione delle strutture nell'area che, con l'osservazione presentata, è stata delimitata di fronte alla chiesa di Santa Maria della Pietà. Evidenzia che ieri in commissione sono state date rassicurazioni dicendo che le costruzioni saranno architettonicamente inserite nel posto, ma ritiene che la chiesa abbia bisogno di spazi, quindi il suo gruppo è contrario alla realizzazione di quelle strutture in quel luogo. Oltre a questo, ritiene che nella trattativa bisognava mantenere la demolizione del vecchio mulino per far sì di migliorare la viabilità di accesso al paese. Conclude dicendo che sono scelte politiche, lui esprime quello che pensa il suo gruppo, per questo motivo si asterranno.

Il capogruppo Stefano Pacchini interviene dicendo di sperare che questa società porti a termine nei migliori dei modi questa cosa e vorrebbe che i cittadini di Bibbona non ci rimettessero neanche un euro. Ricorda che la recinzione fu pagata dal comune di Bibbona e spera che quei fondi rientrino nelle casse del comune.

Il Sindaco interviene per ricordare che gli aspetti evidenziati dal capogruppo Pacchini venivano dalla parte legata al fallimento, il curatore fallimentare nel momento in cui è andato a liquidare i creditori ha versato all'amministrazione comunale le spese che erano state anticipate per quella recinzione, così come il comune ha incamerato tutta la parte dell'imu di cui era creditore.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO che:**

- il Comune di Bibbona è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.06.2001 ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 16.01.1995 n. 5 e s.m.i., divenuto efficace dal 12.09.2001, data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano;
- al suddetto strumento di pianificazione territoriale sono state apportate le seguenti varianti:
  - variante al PS per "modifica della tavola C" approvata con deliberazione consiliare n. 41 del 27.06.2008;
  - variante al PS per la ridefinizione vincoli di tutela paesaggistica lungo i corsi d'acqua e individuazione area insediamento campo da golf, approvata con deliberazione consiliare n. 67 del 20.12.2008;
  - variante parziale 2010 al PS contestuale alla variante parziale 2010 al RU approvata con deliberazione consiliare n. 08 del 29.04.2011;
- successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibbona (comune capofila) n. 220 del 28.12.2016, è stato avviato il procedimento di formazione



del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e contestualmente è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 7 della L.R.T 10/2010 e s.m.i.;

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale in forma associata dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo;
- con deliberazione C.C. n. 63 del 30.11.2021 del Comune di Bibbona e con deliberazione C.C. n. 35 del 17.12.2022 del Comune di Casale Marittimo sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei riguardi del Piano;

**PREMESSO** altresì che:

- il Comune di Bibbona è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2003, ai sensi della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche, ed in particolare del comma 6 dell'art. 28 e dei commi 6 e 7 dell'art. 30 della stessa e lo stesso è divenuto efficace dal 20.08.2003 (data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano);
- il suddetto Regolamento Urbanistico, nel corso degli anni, è stato oggetto di numerose modifiche, le ultime delle quali hanno interessato la formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 08.04.2014 e approvato, in conformità alle disposizioni dell'art. 231 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., in momenti diversi, con tre distinti provvedimenti di seguito indicati:
  - deliberazione C.C. n. 57 del 22.12.2015;
  - deliberazione C.C. n. 64 del 19.12.2016;
  - deliberazione C.C. n. 27 del 30.03.2018;
- con deliberazione C.C. n. 66 del 27.09.2018 è stata adottata la variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i. per modifica della zona ARt in Via del Mare a Marina di Bibbona e la stessa è divenuta efficace dal 26.06.2019, data di pubblicazione dell'apposito avviso sul BURT;
- a. con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019 è stato avviato il procedimento per una variante parziale al Regolamento Urbanistico per modifiche puntuali ed adeguamenti normativi ai sensi della L.R.T. 65/2014, tra le cui previsioni puntuali oggetto di Variante è presente la modifica della Scheda Normativa UTOE 2C, n. 9: AT2: Rondinaia, al fine di ridurne l'occupazione di suolo e di perfezionarne l'attuazione degli interventi ammessi, con modifica di alcune condizioni alla trasformazione;

**DATO ATTO** che l'art. 1 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 31, come modificato con L.R.T. 14 maggio 2021, n. 15 e successivamente con L.R.T. 1 dicembre 2021, n. 47, ha prorogato i termini di efficacia delle previsioni dei Piani Operativi e dei Regolamenti Urbanistici;

**RICORDATO** infatti che, il Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Bibbona (Terzo RU), aveva confermato la previsione soggetta a Piano Attuativo convenzionato in data 24.01.2006, Rep. n. 1925, individuando l'area con apposita Scheda Normativa denominata UTOE 2C, n. 9: AT2: Rondinaia;



**ATTESO** che la Lottizzazione di cui trattasi, approvata con deliberazione C.C. n. 58 del 31.10.2005 e successiva variante al Piano Attuativo approvata con deliberazione C.C. n. 16 del 18.03.2008, è stata parzialmente realizzata tramite alcuni Permessi a Costruire rilasciati per le urbanizzazioni ed alcuni immobili a destinazione residenziale;

**CONSIDERATE** le difficoltà oggettive ed attuali della Lottizzazione di cui trattasi, in particolar modo la procedura fallimentare che si è attivata nei confronti del Lottizzante, con le conseguenze del caso;

**PRESO ATTO** dei numerosi incontri avvenuti tra la Giunta Comunale ed il curatore fallimentare al fine di favorire una soluzione che tuteli l'interesse pubblico e sostenga le famiglie coinvolte;

**PRESO ATTO** che, al fine di creare le condizioni urbanistiche tese a favorire il rilancio della Lottizzazione stessa, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rivedere la previsione urbanistica dell'area denominata "Rondinaia" come già indicato in premessa, al fine di ridurre l'occupazione di suolo e di perfezionarne l'attuazione degli interventi ammessi, con modifica di alcune condizioni alla trasformazione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10.12.2019 ad oggetto: *"Atto di indirizzo relativo alla modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona - "Rondinaia"*;

**VISTA** la comunicazione via PEC inoltrata dal Curatore fallimentare Dr. Enrico Pecchia, acquisita agli atti di questo Ente in data 29.01.2020, prot. n. 909, con la quale lo stesso ha chiesto lo stralcio dalla variante parziale al Regolamento Urbanistico (il cui procedimento è stato avviato con la citata deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019) della Scheda Normativa n. 9, UTOE 2C Bibbona "AT2: Rondinaia", al fine di ottenerne l'approvazione in tempi più rapidi;

**VISTA** altresì la comunicazione via PEC inoltrata dal medesimo Curatore fallimentare Dr. Enrico Pecchia, pervenuta in data 07.02.2020, prot. n. 1387, con la quale, in vista di una allora imminente procedura ad evidenza pubblica per la vendita dell'area in questione, ha chiesto una maggiore specificità degli interventi e/o oneri che l'Amministrazione comunale intenderà disciplinare nella nuova convenzione urbanistica;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2020 ad oggetto: *"Integrazione atto di indirizzo relativo alla modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – "Rondinaia". Stralcio della Scheda Normativa n. 9 UTOE 2C – Bibbona "AT2: Rondinaia" dalla "Variante parziale al Regolamento Urbanistico per modifiche puntuali ed adeguamenti normativi, ai sensi della L.R. 65/2014"*, con la quale, ad integrazione della delibera G.C. n. 181 del 10.12.2019 ed in accoglimento della predetta richiesta avanzata dal Curatore fallimentare Dr. Enrico Pecchia, acquisita agli atti di questo Ente in data 29.01.2020, prot. n. 909, è stato disposto lo stralcio della previsione urbanistica di cui alla Scheda Normativa n. 9, UTOE 2C Bibbona "AT2: Rondinaia" dalla variante parziale al Regolamento Urbanistico già avviata (con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019 - Obiettivo n. 17), e nel contempo sono stati forniti ulteriori indirizzi all'Area



4 – “Edilizia Privata e Urbanistica” per la predisposizione degli opportuni atti urbanistici che, complessivamente, si sostanziano in:

- “Non dovrà essere più prevista la realizzazione degli immobili a destinazione ricettiva (AR);
- Gli immobili a destinazione residenziale inizialmente previsti “a cortina” su Via delle Macine, dovranno invece essere realizzati, a parità di volumetria, nel luogo dove originariamente erano previsti gli immobili con destinazione ricettiva (AR) di cui al predetto punto 1;
- Non dovrà essere più prevista la modifica della Piazza Madonna della Pietà e la demolizione dei due immobili indicati nella Scheda;
- Dovrà essere previsto il completamento dell’edificio contraddistinto con la sigla “3A”, attualmente incompiuto, compresa l’acquisizione dell’attestazione di agibilità con cessione dello stesso al Comune di Bibbona;
- Dovrà essere prevista la cessione al Comune dell’immobile attualmente sede della Pubblica Assistenza di Bibbona;
- Dovranno essere realizzati a regola d’arte e successivamente ceduti, n. 4/6 moduli per un totale di circa 250 mq di superficie lorda, da adibire ad autorimessa per mezzi della pubblica assistenza e per mezzi comunali;
- Dovrà essere realizzato e successivamente ceduto al Comune, un parcheggio pubblico di circa n. 25/30 posti auto da effettuarsi in prossimità della Chiesa “Madonna della Pietà”;
- Dovranno essere cedute a questo Ente porzioni di terreni contraddistinti al C.T. del Comune di Bibbona, al Foglio 12, particelle nn. 718 (in parte), 624, 622, 627, 626 (in parte), 320 e 123 (in parte);”;

**CONDIVISA** l’opportunità di stralciare la previsione riferita alla Scheda Normativa n. 9 dell’UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia, dalla più ampia variante in corso da apportare al vigente Regolamento Urbanistico e di procedere con un’autonoma e specifica Variante al fine di ottenere l’approvazione delle previsioni urbanistiche stesse in tempi più rapidi;

**RILEVATO** che, con la già indicata deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019, il Geom. Sandro Cerri, Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, è stato nominato “Responsabile del Procedimento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.R.T 65/2014 ed è stato preso atto altresì della nomina dell’Istruttore Amministrativo Roberta Menghi (avvenuta con Provvedimento del Sindaco n. 6 del 04.04.2019), quale Garante dell’Informazione e della Partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R.T. 65/2014 nell’ambito del procedimento inerente la formazione della variante parziale al Regolamento Urbanistico per modifiche puntuali ed adeguamenti normativi, ai sensi della L.R.T. 65/2014, quindi, inclusa la modifica della previsione urbanistica relativa alla Scheda Normativa UTOE 2C, n. 9: AT2: Rondinaia;

**RICHIAMATI** tutti gli adempimenti istruttori compiuti e finalizzati all’adozione della variante in esame, e richiamati in particolare i seguenti atti, analisi e valutazioni:

- la variante in esame non è ascrivibile alla categoria di “Variante Generale”, ai sensi dell’art. 96, comma 3 della L.R.T. 65/2014, bensì si configura come “Variante Semplificata” ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R.T. 65/2014, essendo riferita esclusivamente a previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, come risulta dalla Relazione del Responsabile del Procedimento redatta in fase di



- adozione della variante, ove, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della medesima legge si dà motivatamente atto della riconducibilità della variante *de quo* alle fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R.T. 65/2014;
- trattasi di una previsione residenziale e di servizi interna al Territorio Urbanizzato sia ai sensi dell'art. 224 della L.R.T. 65/2014, sia ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 65/2014, come individuato nel P.S.I. adottato;
  - è stato preso atto del nuovo accordo sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione;
  - è stato verificato quindi che, nel rispetto del nuovo Accordo, la Variante Semplificata al RUC di cui trattasi, pur interessando Beni Paesaggistici, non rientrando tuttavia nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del predetto Accordo, è oggetto di valutazione di coerenza al PIT – PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della L.R.T. 65/2014 e pertanto, per tali motivazioni, non è previsto lo svolgimento della “Conferenza Paesaggistica” di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR;

**CONSIDERATO** che:

- essendo l'oggetto della Variante al RU un intervento puntuale che modifica, in riduzione, la capacità edificatoria della Scheda Normativa già prevista dal vigente Regolamento Urbanistico (Terzo RU), è stato valutato che la Variante Semplificata al RU non debba essere assoggettata alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., come indicato nella Relazione Generale della Variante;
- essendo l'intervento relativo al comparto “Rondinaia” già previsto nel vigente Regolamento Urbanistico approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.03.2018, ed analizzato con un'apposita scheda di valutazione, è già stato assoggettato al procedimento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e quindi valutato assieme a tutto lo strumento urbanistico comunale;
- per la Variante in esame, l'art. 5 della Legge Regionale Toscana 10/2010, così come modificata dalla L.R.T. 17/2016, al comma 3 ter dispone: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”*;
- con Provvedimento n. 02 del 05.11.2020 della Commissione Comunale per il Paesaggio nella sua funzione di “Autorità Competente” VAS ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. (nominata con deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2020), è stato emesso il provvedimento motivato di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della





Variante Semplicata al Regolamento Urbanistico relativa alla modifica della Scheda Normativa n. 9 UTOE 2C – AT2: Rondinaia;

- per la variante in esame, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b) del Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della L.R.T. 65/2014 contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, non devono essere effettuate le indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico;
- quanto sopra esposto, è espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.G.R. 5/R 2020, che testualmente cita *"Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:*
  - *Omissis*
  - *Varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici*";
  - *Omissis*
  - *Omissis*
- Il comma 3 del medesimo articolo dispone che: *"Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse"*;

**RICHIAMATO** quindi il deposito delle indagini geologiche e della relativa cartografia in merito alla formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, ai sensi di quanto disposto con D.P.G.R. del 25.10.2011 n. 53/R, attuativo dell'art. 62 della L.R. 1/2005, effettuato all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno, con nota a firma del Responsabile Area "Edilizia Privata", prot. n. 2097 del 03.04.2014, e presentata al predetto ufficio in data 03.04.2014 prot. n. AOO-GRT 90001/N.60.30;

**VISTA** la nota dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di area vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, prot. n. AOO-GRT/91049/N.060.030 del 04.04.2014, pervenuta a questo Comune in data 04.04.2014 prot. n. 737, con la quale si attesta l'avvenuto deposito della documentazione prima citata e relativa alla Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico - Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento, ed al quale sono stati assegnati i seguenti estremi di deposito: n. 2025 del 03.04.2014;

**VISTA** la nota della Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e protezione civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, pervenuto a questo Ente in data 15.12.2016, prot. n. 10561, con la quale è stato comunicato l'esito positivo del controllo delle indagini subordinatamente al recepimento ed al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**RILEVATO** che, successivamente alla suddetta nota del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa (prot. n. 10561 del 15.12.2016) è intercorsa una considerevole corrispondenza tra l'Area "Edilizia Privata" di questo Comune, l'Ufficio del Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, come di seguito dettagliatamente specificato:



- nota del Genio Civile “Valdarno inferiore e costa” sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 23.05.2017, pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n. 4854, con la quale in relazione al Deposito n. 2025 del 03.04.2014, è stata richiesta la trasmissione da parte di questo Comune, di documentazione tecnica propedeutica ed utile alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) UoM Toscana Costa, da effettuarsi con atto di competenza regionale;
- nota del Responsabile Area “Edilizia Privata” prot. n. 6296 del 29.06.2017 con la quale sono state trasmesse al Genio Civile le elaborazioni richieste in formato shape;
- nota del Genio Civile “Valdarno inferiore e costa” sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 07.09.2017, pervenuta a questo Ente in data 08.09.2017 al prot. n. 8231, con la quale, in riferimento alla modifica del PGRA UoM Toscana Costa derivante dagli studi idraulici eseguiti nell’ambito delle indagini geologiche di supporto alla “Variante quinquennale al RU”, Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, rende noto che, la documentazione trasmessa allo stesso da questo Comune, è stata condivisa con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale nell’ambito delle attività previste dalla D.G.R.T. n. 481 del 09.06.2017; con detta nota è stato comunicato altresì che, a seguito dell’esame della predetta documentazione, si ritiene necessario un incontro tra i tre soggetti interessati (Comune, Genio Civile, Autorità di Bacino), al fine di definire meglio gli aspetti tecnici, e stante comunque la necessità di condividere ulteriori osservazioni espresse dall’Autorità di Bacino in merito agli studi; detto incontro si è tenuto in data 24.10.2017 a Firenze, presso la sede dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale alla presenza del personale dell’Autorità di Bacino stessa, dell’Ufficio del Genio Civile, del Comune di Bibbona, con la presenza del Sindaco e dei tecnici incaricati della redazione del Terzo Regolamento Urbanistico;
- nota del Responsabile Area “Edilizia Privata”, datata 21.12.2017, prot. n. 11402 e prot. n. 11403 del 22.12.2017, con la quale sono stati trasmessi, rispettivamente all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e al Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime, i dati relativi alle integrazioni PAI e pericolosità idraulica richieste nell’ambito dell’incontro suddetto tenutosi in data 24.10.2017;
- nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale prot. n. 397 del 18.01.2018, acquisita da questo Comune al prot. n. 699 in data 18.01.2018, con la quale, nell’ambito del percorso condiviso effettuato dall’Ufficio del Genio Civile regionale, dall’Amministrazione Comunale di Bibbona e dall’Autorità di Bacino predetta, finalizzato alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA, viene espresso *“parere favorevole alla richiesta, avanzata dall’Amministrazione Comunale, di modifica e approfondimento del quadro conoscitivo del PGRA inerente la pericolosità da alluvione fluviale ai sensi della Disciplina del PGRA del Distretto dell’Appennino Settentrionale. Con successivo atto sarà notificata la modifica della cartografia delle aree a pericolosità da alluvione del PGRA secondo il dettaglio della documentazione trasmessa dall’Amministrazione Comunale”*;

**CONSIDERATO** quindi che, per tutto quanto sopra esposto, il procedimento suddetto si è concluso con esito favorevole;

**ACCERTATO** quindi che la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico *de quo* non modifica né la Valutazione Ambientale Strategica né le indagini geologico tecniche





effettuate in fase di approvazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2021, con la quale è stata adottata la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia, costituita dai seguenti elaborati redatti dal progettista incaricato da questa Amministrazione Comunale, Arch. Giovanni Parlanti di Monsummano Terme (PT):

- Relazione generale;
- All. B Schede Normative – Estratto stato attuale;
- All. B Schede Normative – Estratto stato modificato;
- All. B Schede Normative – Estratto stato sovrapposto;
- Tavola 5: Sistemi Insediativi UTOE 2C: Bibbona;

**RILEVATO** che la Variante in esame non è in contrasto con gli aspetti prescrittivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale, approvato con D.C.R.T. n. 72/2007 e successiva integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, e con gli aspetti prescrittivi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale approvato con D.C.P. n. 52/2009;

**PRESO ATTO** che, a seguito dell'adozione suddetta:

- con PEC prot. n. 9572 del 19.10.2021 del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, è stata data notizia alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., dell'avvenuta adozione della Variante Semplificata al RU di cui trattasi, indicando il link ove poter consultare la relativa documentazione;
- l'avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato nella Parte II del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27.10.2021 e all'Albo Pretorio Comunale;
- conseguentemente si è provveduto a depositare, presso l'Ufficio Urbanistica di questo Comune, la suddetta deliberazione completa degli allegati costituenti la variante, in forma cartacea, a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal 27.10.2021 (giorno di pubblicazione dell'avviso sul BURT), in aggiunta alla pubblicazione sul sito web del Comune;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 21.12.2021, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa e funzionigramma del Comune di Bibbona;

**DATO ATTO** che la nuova struttura organizzativa prevede, tra l'altro, l'accorpamento delle due precedenti Aree Tecniche (Area 3 – LL.PP ed Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica) e la costituzione di un'unica Area Tecnica denominata “Area 3 – Area Tecnica e SUAP”;

**DATO ATTO** che, con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 04.01.2022 è stata conferita all'Ing. Serena Talamucci, la titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area 3 - Area Tecnica e SUAP (di nuova istituzione), con le attribuzioni di competenza e responsabilità ad essa relative;



**ACCERTATO** che la materia urbanistica è compresa nelle competenze attribuite all'Area 3 – Area Tecnica e SUAP;

**DATO ATTO** che pertanto, a seguito del riordino delle funzioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. è l'Ing. Serena Talamucci, a far data dal primo gennaio 2022;

**VERIFICATO** che, nel periodo di deposito e cioè dal 27.10.2021 fino al 26.11.2021, sono pervenute a questo Comune due osservazioni, conservate in atti, registrate in ordine cronologico come segue:

- Osservazione n. 1 protocollo n. 10571 del 18.11.2021 presentata dal Geom. Sandro Cerri quale Responsabile dell'Area – 4 “Edilizia Privata e Urbanistica” di questo Comune e Responsabile del Procedimento della variante in esame fino al 31.12.2021;
- Osservazione n. 2 protocollo n. 10861 del 25.11.2021 presentata dall'Arch. Silvia Galli quale tecnico incaricato dalla Blue Sgr SPA – Società di Gestione del Risparmio, che interviene in nome e per conto del FIA Fondo Alba;

**ATTESO** che l'Arch. Giovanni Parlanti di concerto con il Responsabile del Procedimento, hanno esaminato le suddette osservazioni provvedendo a redigere una motivata proposta di controdeduzione per ciascuna di esse;

**VISTO** l'elaborato a tale scopo predisposto denominato “*Controdeduzioni alle Osservazioni*”, che riporta sinteticamente i contenuti delle osservazioni pervenute, nonché le proposte di controdeduzioni assunte per ciascuna, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTI** gli elaborati della Variante Semplificata di cui trattasi, trasmessi dall'Arch. Giovanni Parlanti con nota acquisita al prot. n. 5573 del 13.06.2022, modificati ed adeguati secondo le proposte di controdeduzioni contenute nell'elaborato sopracitato, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:

- Relazione generale;
- Tavola 5: Sistemi Insediativi UTOE 2C: Bibbona;
- All. B Schede Normative – Estratto stato modificato;
- All. B Schede Normative – Estratto stato sovrapposto;
- All. D Dimensionamento e verifica standards – stato modificato;
- All. D Dimensionamento e verifica standards – Estratto stato sovrapposto;

**PRESO ATTO** che il Consiglio è chiamato ad esaminare e votare le singole osservazioni e le relative controdeduzioni, come risultanti dall'allegato al presente provvedimento denominato “*Controdeduzioni alle Osservazioni*”;

**SENTITO** il Sindaco – Presidente che introduce l'argomento e pone in esame le osservazioni;

**PROCEDUTOSI:**

- alla votazione dell'**Osservazione n. 01** presentata dal Geom. Sandro Cerri quale Responsabile dell'Area – 4 “Edilizia Privata e Urbanistica” e Responsabile del Procedimento della variante in esame fino al 31.12.2021, pervenuta in data 18.11.2021, prot. n. 10571, e accertato il seguente risultato: **accolta**, per le motivazioni



indicate nell'elaborato denominato "Controdeduzioni alle Osservazioni", con voti favorevoli, n.8, astenuti n.3 (Ciarcia Giuseppe, Donnarumma Antonio e Pacchini Stefano), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

- alla votazione dell'**Osservazione n. 02** presentata dall'Arch. Silvia Galli quale tecnico incaricato dalla Blue Sgr SPA – Società di Gestione del Risparmio, che interviene in nome e per conto del FIA Fondo Alba, pervenuta in data 25.11.2021, prot. n. 10861 e accertato il seguente risultato: **accolta**, per le motivazioni indicate nell'elaborato denominato "Controdeduzioni alle Osservazioni", con voti favorevoli, n.8, astenuti n.3 (Ciarcia Giuseppe, Donnarumma Antonio e Pacchini Stefano), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

**DATO ATTO** che gli elaborati progettuali adeguati e modificati nella maniera controdedotta, come precedentemente indicati, sono conformi alla volontà del Consiglio Comunale come sopra riportata;

**VISTI:**

- Il Rapporto predisposto dal Garante dell'Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'attività di informazione e partecipazione svolta nella fase successiva alla deliberazione di adozione C.C. n. 41 del 30.07.2021 in relazione alla Variante Semplificata di cui trattasi;
- La Relazione redatta in data 15.06.2022 dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 18 e 32 comma 1 della L.R.T. 65/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale lo stesso accerta e certifica che il procedimento in esame si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e dà motivatamente atto della riconducibilità della variante *de quo* alle fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R.T. 65/2014;

**CONSIDERATO** che si deve ora procedere ad esaurire il procedimento urbanistico di cui trattasi, al fine di addivenire all'approvazione della Variante Semplificata al vigente Regolamento Urbanistico per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Tecnica Interna ai sensi dell'articolo 7 bis del Regolamento Edilizio Comunale, con competenza di Commissione Urbanistica, espresso nella seduta del 14.06.2022 con verbale n. 4/2022-1;

**DATO ATTO** che la proposta è stata sottoposta all'esame della Prima Commissione Consiliare Permanente "*Attività di coordinamento e pianificazione del territorio, urbanistica, lavori pubblici, viabilità, trasporti, infrastrutture, protezione civile*", nella seduta del 20.06.2022;

**VISTI:**

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;



- Il D.P.R. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Il D.Lgs. gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.;
- Il D.Lgs 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- La Direttiva Europea 42/2001/CE concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- La Parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4 riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- La Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- La Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche”;
- Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, pubblicato sul BURT del 20.05.2015;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009;
- Il Piano Strutturale comunale vigente e il Piano Strutturale Intercomunale adottato in forma associata tra il Comune di Bibbona e il Comune di Casale Marittimo;
- Il Regolamento Urbanistico comunale vigente;

**VISTO** l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

**VISTI** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in conformità dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**CON** voti favorevoli, n.8, astenuti n.3 (Ciarcia Giuseppe, Donnarumma Antonio e Pacchini Stefano), contrari n. 0, resi peralzata di mano dai n. 11 consiglieri comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

### **DELIBERA**

1. **Di richiamare** la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** che, in relazione alla Variante Semplificata adottata di cui trattasi, sono pervenute n. due Osservazioni, conservate in atti, come di seguito indicato:



Osservazione n. 1 protocollo n. 10571 del 18.11.2021 presentata dal Geom. Sandro Cerri quale Responsabile dell'Area – 4 "Edilizia Privata e Urbanistica" di questo Comune e Responsabile del Procedimento della variante in esame fino al 31.12.2021;

Osservazione n. 2 protocollo n. 10861 del 25.11.2021 presentata dall'Arch. Silvia Galli quale tecnico incaricato dalla Blue Sgr SPA – Società di Gestione del Risparmio, che interviene in nome e per conto del FIA Fondo Alba;

3. **Di prendere atto** dell'esito delle votazioni delle singole osservazioni e relative controdeduzioni, quali conseguono dalla votazione di cui in premessa, come di seguito riportato:

**Osservazione n. 01** presentata dal Geom. Sandro Cerri quale Responsabile dell'Area – 4 "Edilizia Privata e Urbanistica" e Responsabile del Procedimento della variante in esame fino al 31.12.2021, pervenuta in data 18.11.2021, prot. n. 10571, **accolta**, per le motivazioni indicate nell'elaborato denominato "*Controdeduzioni alle Osservazioni*";

**Osservazione n. 02** presentata dall'Arch. Silvia Galli quale tecnico incaricato dalla Blue Sgr SPA – Società di Gestione del Risparmio, che interviene in nome e per conto del FIA Fondo Alba, pervenuta in data 25.11.2021, prot. n. 10861, **accolta**, per le motivazioni indicate nell'elaborato denominato "*Controdeduzioni alle Osservazioni*";

4. **Di approvare** quindi l'elaborato denominato "Controdeduzioni alle Osservazioni" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

5. **Di approvare** la Variante al vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. per modifica della Scheda Normativa n. 9 dell'UTOE 2C – Bibbona – AT2: Rondinaia, secondo gli elaborati redatti dal Progettista incaricato da questa Amministrazione Comunale, Arch. Giovanni Parlanti di Monsummano Terme (PT), acquisiti agli atti in data 13.06.2022, prot. n. 5573, modificati ed adeguati nella maniera controdedotta, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:

- Relazione generale;
- Tavola 5: Sistemi Insediativi UTOE 2C: Bibbona;
- All. B Schede Normative – Estratto stato modificato;
- All. B Schede Normative – Estratto stato sovrapposto;
- All. D Dimensionamento e verifica standards – stato modificato;
- All. D Dimensionamento e verifica standards – Estratto stato sovrapposto;

6. **Di dare atto** che, a seguito del riordino delle funzioni e al nuovo assetto organizzativo dell'Ente, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 21.12.2021, il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 32 comma 1 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. è individuato nell'Ing. Serena Talamucci a far data dal primo gennaio 2022 in qualità di Responsabile dell'Area 3 – Area Tecnica e SUAP (nominata tale con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 04.01.2022);

7. **Di prendere atto:**

- del Provvedimento n. 02 del 05.11.2020, con il quale l'Autorità comunale competente in materia di VAS, esaminati gli elaborati della variante, ed in particolare la Relazione Generale (contenente la Relazione motivata), ha concluso il





procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità, escludendo la variante dalla procedura di VAS, avendo ritenuto che gli effetti derivanti dalla variante in oggetto non comportino in alcun modo impatti sull'ambiente;

- della Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Serena Talamucci, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta in data 15.06.2022 ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 65/2014, nella quale la stessa accerta e certifica che il procedimento in esame si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della medesima legge dà motivatamente atto della riconducibilità della variante *de quo* alle fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R.T. 65/2014;
- del Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in data 15.06.2022, ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014, individuato per il procedimento in esame nella Sig.ra Roberta Menghi (già nominata con Provvedimento del Sindaco n. 6 del 04.04.2019 nell'ambito del procedimento della variante parziale al Regolamento Urbanistico vigente, di cui all'avvio del procedimento attuato con deliberazione G.C. n. 116 del 30.07.2019), nel quale sono descritte le attività di informazione e partecipazione al procedimento, rispetto alle quali, in considerazione del limitato ambito di intervento, si ritiene sufficiente lo svolgimento dell'attività di informazione e partecipazione attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, pubblicazione Albo, comunicazioni sul sito istituzionale dell'Ente;

**8. Di dare atto:**

- che, nel rispetto del nuovo Accordo, sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, la variante semplificata al RUC di cui trattasi, pur interessando Beni Paesaggistici, non rientrando tuttavia nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del predetto Accordo, è oggetto di valutazione di coerenza al PIT – PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della L.R.T. 65/2014 e pertanto non è previsto lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica;
- che, per la variante in esame, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b) del Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della L.R.T. 65/2014 contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, non devono essere effettuate le indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico;
- che, quanto sopra, è espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.G.R. 5/R 2020, che testualmente cita *"Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:*
  - a) *Omissis*





*b) Varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici”;*

*c) Omissis*

*d) Omissis*

- che il comma 3 del medesimo art. 3 del D.P.G.R. 5/R 2020 dispone: *“Nei casi di cui al comma 2 nell’atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell’esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell’ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d’interesse”;*

**9. Di richiamare**, per quanto espresso al punto 8) del presente dispositivo:

- il deposito delle indagini geologiche e della relativa cartografia in merito alla formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, ai sensi di quanto disposto con D.P.G.R. del 25.10.2011 n. 53/R, attuativo dell’art. 62 dell L.R. 1/2005, effettuato all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Livorno, con nota a firma del Responsabile Area “Edilizia Privata”, prot. n. 2097 del 03.04.2014, e presentata al predetto ufficio in data 03.04.2014 prot. n. AOO-GRT 90001/N.60.30;
- la nota dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di area vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, prot. n. AOO-GRT/91049/N.060.030 del 04.04.2014, pervenuta a questo Comune in data 04.04.2014 prot. n. 737, con la quale si attesta l’avvenuto deposito della documentazione sopra citata e relativa alla Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico - Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona ed al quale sono stati assegnati i seguenti estremi di deposito: n. 2025 del 03.04.2014;
- la nota della Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e protezione civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, pervenuto a questo Ente in data 15.12.2016, prot. n. 10561, con la quale è stato comunicato l’esito positivo del controllo delle indagini subordinatamente al recepimento ed al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- di richiamare altresì la rilevante corrispondenza tra l’Area “Edilizia Privata” di questo Comune, l’Ufficio del Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, come di seguito dettagliatamente specificato:
- nota del Genio Civile “Valdarno inferiore e costa” sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 23.05.2017, pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n. 4854, con la quale in relazione al Deposito n. 2025 del 03.04.2014, è stata richiesta la trasmissione da parte di questo Comune, di documentazione tecnica propedeutica ed utile alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) UoM Toscana Costa, da effettuarsi con atto di competenza regionale;
- nota del Responsabile Area “Edilizia Privata” prot. n. 6296 del 29.06.2017 con la quale sono state trasmesse al Genio Civile le elaborazioni richieste in formato shape;
- nota del Genio Civile “Valdarno inferiore e costa” sede di Pisa, Direzione difesa del suolo e protezione civile, del 07.09.2017, pervenuta a questo Ente in data 08.09.2017 al prot. n. 8231, con la quale, in riferimento alla modifica del PGRA UoM Toscana Costa derivante dagli studi idraulici eseguiti nell’ambito delle indagini geologiche di supporto alla “Variante quinquennale al RU”, Terzo Regolamento



Urbanistico del Comune di Bibbona, rende noto che, la documentazione trasmessa allo stesso da questo Comune, è stata condivisa con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito delle attività previste dalla D.G.R.T. n. 481 del 09.06.2017; con detta nota è stato comunicato altresì che, a seguito dell'esame della predetta documentazione, si ritiene necessario un incontro tra i tre soggetti interessati (Comune, Genio Civile, Autorità di Bacino), al fine di definire meglio gli aspetti tecnici, e stante comunque la necessità di condividere ulteriori osservazioni espresse dall'Autorità di Bacino in merito agli studi; detto incontro si è tenuto in data 24.10.2017 a Firenze, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale alla presenza del personale dell'Autorità di Bacino stessa, dell'Ufficio del Genio Civile, del Comune di Bibbona, con la presenza del Sindaco e dei tecnici incaricati della redazione del Terzo Regolamento Urbanistico;

- nota del Responsabile Area "Edilizia Privata", datata 21.12.2017, prot. n. 11402 e prot. n. 11403 del 22.12.2017, con la quale sono stati trasmessi, rispettivamente all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Genio Civile di Bacino Toscana sud e Opere Marittime, i dati relativi alle integrazioni PAI e pericolosità idraulica richieste nell'ambito dell'incontro suddetto tenutosi in data 24.10.2017;
- nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n. 397 del 18.01.2018, acquisita da questo Comune al prot. n. 699 in data 18.01.2018, con la quale, nell'ambito del percorso condiviso effettuato dall'Ufficio del Genio Civile regionale, dall'Amministrazione Comunale di Bibbona e dall'Autorità di Bacino predetta, finalizzato alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA, viene espresso *"parere favorevole alla richiesta, avanzata dall'Amministrazione Comunale, di modifica e approfondimento del quadro conoscitivo del PGRA inerente la pericolosità da alluvione fluviale ai sensi della Disciplina del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale. Con successivo atto sarà notificata la modifica della cartografia delle aree a pericolosità da alluvione del PGRA secondo il dettaglio della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale"*;

10. **Di dare atto** quindi che, per tutto quanto sopra esposto, il procedimento suddetto si è concluso con esito favorevole;
11. **Di dare atto** infine che, per l'approvazione della presente Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente, sarà seguito il procedimento previsto dall'articolo 32 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;
12. **Di prendere atto** che il Responsabile dell'Area 3 – Area Tecnica e SUAP è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti la presente deliberazione;
13. **Di dare atto che**, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 43 del 21/06/2022

Stante l'urgenza di provvedere

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli, n.8, astenuti n.3 (Ciarcia Giuseppe, Donnarumma Antonio e Pacchini Stefano), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere.



Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

Controdeduzioni alle osservazioni

(RU\_VAR\_controdeduzioni.pdf.p7m - 3F9C20C40BF02AC0477A2B2E255236FFD069C8659F824B71B943441114FBA8EA)

Relazione Generale

(RU\_VAR\_Relazione Generale.pdf.p7m - A82A0469AE369145FA116CBB1999F52FED5EB8336DBC9436B3B748B105AE7FE7)

Tavola 5 - Sistemi Insediativi UTOE 2C Bibbona

(RU\_VAR\_Tav 5 Bibbona.pdf.p7m - 9A827462B186A463631D9E9F08544CAC8F0E39E1FC839871AC08907EE31AB2BB)

All. B Schede Normative - Estratto stato modificato

(RU\_VAR\_All B\_MOD.pdf.p7m - 16540D7831E2DDB717C97F43616390A89101F7ABE22E12A739425EF333E4E973)

Allegato B Schede Normative - Estratto stato sovrapposto

(RU\_VAR\_All B\_SOVR.pdf.p7m - 236F91769F426FAD20C498D9E03293D41D8DD403AF7A203756AF76D39DB2B824)

Allegato D Dimensionamento e verifica standards - Stato modificato

(RU\_VAR\_All D Dimensionamento e calcolo standards\_MOD.pdf.p7m - D1288D2CBA9082B57750E09A12E3B11A0C1ACA52349A230C39BFB7C979AF29D)

Allegato D Dimensionamento e verifica standards - Estratto stato sovrapposto

(RU\_VAR\_All D Dimensionamento e calcolo standards\_SOVR.pdf.p7m - 4CC0F2F3073CB969F8074FBDC6CE77E37E21738B37DB4CC3DCD1E8FA342FD322)

Relazione del Responsabile del Procedimento

(Relazione\_Responsabile\_Procedimento\_Variante\_Rondinaia\_firmata\_signed.pdf - 1D966853519A18722344B4E4A0F365436901702268168BD5F1C583ED09296DB6)

TESTO PROPOSTA

(S70\_2022\_179.rtf - B3664FDC538C8E06EFEC86ADBE00FAF57F746C6CFE597D6FEDF1A6303877F4F9)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE\_S70\_2022\_179.rtf.pdf.p7m - DAE3352355E83E2967A6A7172791C91CD5B74E0CDF8E52AEC2BF3897BA41E49C)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE\_S70\_2022\_179.rtf.pdf.p7m - B395144F7F4D2ECF7A07217E77CC3BE822A170EE28193A06CA0A32DFE3B79F7A)

Rapporto Garante in sede approvazione Variante

(Garante\_approvazione\_variante\_Rondinaia.pdf - 9E72ACC7AE96D022DFBBC4DD0A7D15153C1627C1448EF25630BFEACCF80A58DD)

---

---

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

**Fedeli Massimo**

IL SEGRETARIO GENERALE

**dott.ssa Daniela DI PIETRO**

---

---